



# *Ministero per i beni e le attività culturali*

## UFFICIO LEGISLATIVO

MIBAC-UDCM  
LEGISLATIVO  
0023231-27/09/2018  
Cl. 02.01.00/64.6

Al Comune di Civitavecchia  
e, p.c.

Al Capo dell’Ufficio di Gabinetto  
Alla Direzione generale  
Archeologia, belle arti e paesaggio

## LORO SEDI

**OGGETTO:** Comune di Civitavecchia – rapporto tra le disposizioni di cui agli articoli 14-*ter* della l. n. 241 del 1990 e 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 – effetti della mancata partecipazione del rappresentante del Ministero alle riunioni della conferenza di servizi o della mancata espressione della relativa posizione di competenza all’esito della ultima riunione - parere.

Si riscontra la nota di codesto Comune prot. 49442 del 5 giugno 2018, con la quale si chiede se la mancata partecipazione del Ministero alle conferenze di servizi, qualificandosi quale “assenza-assenso”, possa comportare il superamento dell’avviso negativo al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica *ex art.* 146 del codice di settore da parte dell’autorità preposta (regione o comune subdelegato) in ragione della mancata conformità dell’intervento proposto con le prescrizioni contenute nel Piano paesaggistico regionale e se la determinazione favorevole della conferenza di servizi possa sostituire l’autorizzazione paesaggistica, ove l’amministrazione precedente si sia espressa negativamente e il Ministero non abbia partecipato alla riunione e non abbia espresso alcun parere.

Al riguardo, si osserva quanto segue.

In primo luogo, onde evitare equivoci interpretativi, si precisa che l’operatività dell’istituto del “silenzio-assenso”, di cui all’art. 17-*bis* della l. n. 241 del 1990, all’interno del procedimento di autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del codice di settore, è limitata alla sola ipotesi di proposta positiva da parte dell’amministrazione precedente.

Infatti, il procedimento delineato dall’art. 146 del codice di settore, come è noto, prevede un meccanismo di “co-decisione”, subordinando il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica alla doppia delibera conforme dell’amministrazione precedente e del Ministero, che si esprime in via consultiva.

Pertanto, in linea di principio, il diniego dell’amministrazione preposta all’intervento di modifica del paesaggio esclude l’esigenza del “doppio controllo”, ossia la necessità di una seconda valutazione rimessa alla Soprintendenza, essendo peraltro difficile ipotizzare che quest’ultima, titolare della funzione di conservazione e protezione del paesaggio, possa esprimersi favorevolmente a fronte di



# *Ministero per i beni e le attività culturali*

## UFFICIO LEGISLATIVO

un diniego (o proposta negativa) dell'amministrazione locale in ragione della mancata conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nel Piano paesaggistico regionale.

Peraltro, nell'ipotesi in cui siano state approvate le prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, nell'ambito della co-pianificazione, e conseguentemente adeguati gli strumenti urbanistici, il parere del soprintendente perde la natura vincolante, ai sensi del comma 5 dell'art. 146.

Anche a voler ammettere che nell'ambito del procedimento autorizzatorio disciplinato dall'art. 146 del codice sia richiesto comunque il parere del soprintendente "a valle" del diniego (o proposta di diniego) dell'amministrazione precedente (circostanza esclusa espressamente dal regolamento di semplificazione n. 31 del 2017, art. 11, comma 6, proprio in ragione del principio della "doppia chiave" di tutela), in tal caso l'eventuale silenzio della soprintendenza non potrà che configurarsi quale "assenso" alla posizione negativa proposta, quale conferma, cioè, del diniego.

Tale principio resta ovviamente valido anche nell'ipotesi in cui si proceda all'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica secondo il modulo organizzativo della conferenza di servizi.

Conclusivamente, l'eventuale assenza della Soprintendenza in conferenza di servizi non può certamente mutare in senso favorevole il diniego all'autorizzazione paesaggistica, espresso dal comune (o dalla regione) in ragione della rilevata difformità dell'intervento con le prescrizioni contenute nel Piano paesaggistico regionale.

IL CAPO DELL'UFFICIO  
(Avv. Lorenzo D'Ascia)